



**CAPITOLATO SPECIALE  
PER**

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA  
COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E  
POSIZIONAMENTO BAGNI CHIMICI PRESSO LE  
AREE MERCATALI E FIERISTICHE**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di posizionamento, disinfezione e ritiro di bagni chimici presso le aree mercatali e fieristiche del territorio cittadino.
2. Le prestazioni oggetto dell'appalto si configurano quali elementi essenziali sia per ottemperare al disposto della D.G.R. 3 dicembre 2008, n. VIII/8570: "Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche" e specificatamente il titolo II, comma d) dell'allegato "A" prevede che "i Comuni individuano le aree destinate al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni.... d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici sia per garantire un adeguato servizio agli operatori di mercato ed all'utenza, salvaguardando le condizioni igienico sanitarie delle aree ospitanti i mercati e le fiere.

**Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le seguenti aree nei seguenti giorni/orari:
  - LUNEDI': Mercato Cazzaniga - piazza della Resistenza
  - MARTEDI': Mercato San Rocco - via Paisiello
  - MERCOLEDI': Mercato San Fruttuoso - via Po'
  - GIOVEDI': Mercato nel centro storico - piazza Cambiaghi
  - SABATO: Mercato nel centro storico - piazza Cambiaghi
  - AREA OSPITANTE LA FIERA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE: la data della fiera viene stabilita annualmente. La collocazione prevista è nei pressi dell'omonimo Santuario
2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività:

**AREE MERCATALI**

Tipologia struttura: n. 1 cabina wc singola a gestione chimica, per disabili, dotata di lavaggio mani.

Servizio:

- a) Posizionamento della cabina la mattina, negli spazi dedicati, prima dell'inizio delle operazioni di mercato;
- b) Igienizzazione e rifornimento materiali di consumo a metà mattina;
- c) Ritiro della cabina immediatamente al termine delle operazioni di mercato, al fine di consentire un'adeguata pulizia dell'area da parte del servizio di igiene urbana;
- d) Intervento di autospurgo e disinfezione al ritiro della cabina;
- e) Viaggi andata/ritorno dall'impresa per i posizionamenti ed i ritiri.

LE CABINE NON POTRANNO MAI ESSERE LASCIATE SU AREA PUBBLICA UNA VOLTA TERMINATE LE OPERAZIONI DI MERCATO O FIERISTICHE.

**AREA FIERISTICA**

Tipologia struttura: n. 2 cabine (uomo/donna) wc singole a gestione chimica, normali - n. 1 cabina wc a gestione chimica, disabili. Tutte dotate di lavaggio mani.

Servizio:

- a) Posizionamento delle cabine la mattina, negli spazi dedicati, prima dell'inizio delle operazioni fieristiche;
- b) Igienizzazione e rifornimento materiali di consumo a metà mattina;
- c) Ritiro della cabina immediatamente al termine delle operazioni di fiera, al fine di consentire un'adeguata pulizia dell'area da parte del servizio di igiene urbana;
- d) Intervento di autospurgo e disinfezione al ritiro della cabina;
- e) Viaggi andata/ritorno dall'impresa per i posizionamenti ed i ritiri.

**Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In caso di spostamento dell'area mercatale o fieristica, dovrà essere spostato anche il servizio di posizionamento.
5. In caso di annullamento del mercato o della fiera, verrà annullato anche il servizio di noleggio e posizionamento ed il relativo importo, calcolato nel seguente modo: Totale contrattuale/numero complessivo di posizionamenti = importo singolo posizionamento

**Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante**

La stazione appaltante si impegna a comunicare all'impresa almeno 20 giorni antecedenti l'evento, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali modifiche, sospensioni e/o soppressioni del servizio, adeguatamente motivando.

**Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
  - b) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - c) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
  - d) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
  - e) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
  - f) le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di

legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

**Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
  - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;
  - a.3) Codice etico adottato il Comune di Monza il 29/12/2012, debitamente sottoscritto.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 7 - Durata del contratto**

1. Il servizio ha inizio dal giorno 21 ottobre 2019 e scadenza il giorno 31 ottobre 2021. In ragione dell'oggetto del servizio, qualora lo stesso non possa essere iniziato alla data indicata, per motivi relativi alla procedura di gara, la decorrenza verrà posticipata al primo giorno del mese successivo, ferma restando la durata complessiva del contratto.
2. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

**Art. 8 - Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

**Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

**Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

**Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Il Comune di Monza si riserva la facoltà di apportare modifiche all'oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo, la riduzione o l'estensione dei servizi come quantità di po-

sizionamenti, zone da servire, numero/tipologie di cabine ecc.. In tali casi l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20 % dell'ammontare complessivo del contratto di appalto. L'Appaltatore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta, è obbligata ad assoggettarsi alle richieste avanzate dalla stazione appaltante.

**Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza mensile.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione da parte della Polizia Annonaria, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione viene attestata dalla Polizia Annonaria al termine di ogni giornata di mercato ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione

**Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

**Art. 15 - Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

**Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**Art. 17 - Subappalto**

1. Non è ammesso il subappalto.

**Art. 18 - Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

**Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

**Art. 20 - Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

#### **Art. 21 - Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

1. L'appaltatore. ha l'obbligo di assicurare, ed essere in grado di comprovare, l'adeguatezza del trattamento dei dati personali nelle modalità individuate dal Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018 nel nostro ordinamento.

#### **Art. 23 - Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 24 - Obblighi assicurativi**

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. L'appaltatore dovrà prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla legge, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di contratto. La cauzione può essere costituita secondo la disciplina dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
4. Tale cauzione è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune di Monza dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. Resta salvo per il Comune di Monza l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.
5. Alla scadenza del Contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale.
6. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Appaltatore., la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune di Monza, con riserva di richiedere i maggiori danni.

7. Copia della polizza dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

#### **Art. 25 - Penali**

1. In caso di omesso espletamento della prestazione e qualora non sia stata comunicata alcuna variazione del servizio dalla stazione appaltante, verrà applicata la penale di Euro 200,00 per ogni giorno di mancata prestazione.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 2 si applicherà una penale massima di Euro 150,00 per singolo inadempimento.
3. Le penali verranno applicate previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro cinque giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 26 - Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto non autorizzato;
  - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
  - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 5, del presente capitolato;
  - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

- i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - k) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

#### **Art. 27 - Recesso**

- 1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 28 - Definizione delle controversie**

- 1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

#### **Art. 29 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

- 1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

#### **Art. 30 - Obblighi in materia di legalità**

- 1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

#### **Art. 31 - Spese contrattuali**

- 1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 32 - Disposizioni anticorruzione**

- 1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 33 - Norma di chiusura**

- 1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.